

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori

«Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori

«Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 7, 8 e <i>passim</i>
BAUSI (DC)	16, 26
BOSCO (DC), relatore alla Commissione	7, 8, 13 e <i>passim</i>
CECCATELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	8
CUTRERA (PSI)	6, 8, 12 e <i>passim</i>
FABRIS (DC)	6, 8, 14 e <i>passim</i>
FERRI, ministro dei lavori pubblici	8, 15, 26 e <i>passim</i>
GOLFARI (DC)	14, 16, 40 e <i>passim</i>
NEBBIA (Sin. Ind.)	17, 18
RUBNER (Misto-SVP)	6, 8, 23
RUFFOLO, ministro dell'ambiente	33, 34, 43 e <i>passim</i>
SCARDAONI (PCI)	9, 26, 45
TORNATI (PCI)	6, 15, 16 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo**» (1292), d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
- «**Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente**» (256), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori
- «**Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo**» (391), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori
- «**Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico**» (1183), d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», d'iniziativa dei deputati Botta ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Difesa ed uso razionale del suolo e delle acque; istituzione del dipartimento del suolo e dell'ambiente», d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori; «Programma di pronto intervento e norme organiche per la difesa del suolo», d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori; «Norme ed interventi per la tutela del sistema territoriale dei bacini idrografici dei fiumi dell'Alto Adriatico», d'iniziativa del senatore Zanella e di altri senatori.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Vorrei anzitutto dare lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione sugli emendamenti presentati:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che in materia di assunzione, inquadramento e promozione del personale vengano osservati i criteri generali stabiliti dalle vigenti normative in materia di pubblico impiego.

Si osserva inoltre, in relazione agli emendamenti presentati in materia di competenza delle regioni a statuto speciale, che le opere per la difesa del suolo e l'uso razionale delle acque possono rientrare nella categoria delle opere di rilevante interesse nazionale».

Anche la Sottocommissione per i pareri della 10^a Commissione esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Pertanto, fermo restando l'esame delle proposte emendative del Governo, possiamo proseguire i nostri lavori.

Ricordo che sono già state svolte le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 nel testo proposto dal relatore.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo, che, con le modifiche apportate dai subemendamenti approvati nella seduta antimeridiana, risulta così formulato:

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione per la difesa del suolo.

2. La difesa del suolo ha per finalità:

a) la salvaguardia del territorio, del suolo, ivi compreso quello agricolo, e del sottosuolo dai processi geologici, dalle acque e da altri fattori di natura fisica ed antropica che possano provocare fenomeni di degrado;

b) la razionalizzazione del suolo e delle acque;

c) la tutela delle acque, nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonchè il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonchè principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Attività conoscitiva)

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 si esplica tra l'altro:

a) nel censimento dello stato di dissesto di tutto il territorio nazionale, anche attraverso fotogrammetria e relativa cartografia tematica; nella raccolta, elaborazione di base, archiviazione e diffusione dei dati geologici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, idrogeologici, idrografici e meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua e i relativi bacini imbriferi, nonché dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima;

b) nella effettuazione di studi e di ricerche necessari per la conoscenza dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) nella formazione, pubblicazione e aggiornamento di carte tematiche del territorio, con particolare riguardo agli aspetti geologici e sismici;

d) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche, sperimentazioni, accertamenti o altro per la formazione dei piani, dei progetti e dei programmi previsti dalla presente legge, nonché nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e degli scarichi in esse e del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

e) nella esecuzione di studi applicati per lo sviluppo economico del territorio finalizzati al miglior uso intersettoriale delle risorse idriche;

f) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti del settore, comunque in esso operanti, definiti ai sensi dell'articolo 4, garantendo possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo.

3. I servizi tecnici nazionali annualmente aggiornano e pubblicano il catalogo dei dati e delle ricerche.

4. È fatto obbligo a chiunque raccolga dati nel settore della difesa del suolo di trasmetterli alla regione competente territorialmente e ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo modalità definite ai sensi del comma 2.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1, riferita all'intero territorio nazionale ed in particolare alle zone colpite da dissesto, si

realizza nella raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei seguenti dati: geologici, sismici, geotecnici, geomorfologici, pedologici e di copertura vegetale del territorio, idrogeologici, idrografici e meteorologici, riguardanti i corsi d'acqua ed i relativi bacini imbriferi; nonchè dei dati relativi alle zone costiere e all'idraulica marittima.

2. L'attività conoscitiva si esplica:

a) nella effettuazione di studi, rilevazioni, indagini, ricerche; sperimentazioni, accertamenti necessari per la conoscenza dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

b) nella formazione, pubblicazione ed aggiornamento di carte tematiche del territorio;

c) nella raccolta di dati occorrenti per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche e degli scarichi in esse, nonchè del catasto delle utenze delle acque pubbliche;

d) nell'attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

3. L'attività conoscitiva di cui all'articolo 1 è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards di raccolta, elaborazione e consultazione, nonchè modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo.

4. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione competente territorialmente ed ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo le modalità definite ai sensi del comma 3».

2.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 dell'emendamento 2.3 del relatore con il seguente:

«1. Nell'attività conoscitiva svolta dalla Pubblica amministrazione per le finalità della presente legge si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; di accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; di formazione e di aggiornamento delle carte tematiche del territorio; di esecuzione di valutazioni e di studi sugli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi, dei progetti di opere previsti dalla presente legge; di attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1».

2.1

CUTRERA

Alla fine del comma 3 dell'emendamento 2.3, dopo la parola: «informativo», aggiungere le seguenti: «cui dovranno raccordarsi i sistemi informativi regionali».

2.2

FABRIS

Al comma 1, lettera a), del testo approvato dalla Camera dei deputati, dopo la parola: «dati», inserire le seguenti: «fotogrammetrici, geodetici, topografici, cartografici;».

2.4

TORNATI

Ai commi 2 e 3, del testo approvato dalla Camera dei deputati, laddove si parla dei servizi tecnici nazionali, aggiungere: «e regionali, nonché delle province autonome».

2.5

RUBNER

CUTRERA. La proposta emendativa da me presentata è volta ad eliminare la rigida classificazione riportata sotto varie lettere poichè tale classificazione esplicativa dell'attività conoscitiva lascia alquanto perplessi se posta in questi termini.

Comunque, la mia osservazione riguarda sia il testo approvato dalla Camera che quello proposto dal relatore, rispondente alla necessità di accorpamento della materia. La nuova formulazione sembra essere meno specifica circa gli elementi che dovrebbero caratterizzare le conoscenze del territorio. Per quanto vi sia stata un'ampia elaborazione da parte del relatore, il testo che si propone è più generico e pertanto, parlando di attività conoscitiva, sembra più rispondente all'esigenza di un possibile intervento sulla base della conoscenza, sempre difficile da individuare e da classificare.

Per tali ragioni ritengo preferibile la formulazione da me proposta.

FABRIS. Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento 2.2 al comma 3 del testo proposto dal relatore, che prevede la costituzione di un unico sistema informativo.

La mia proposta emendativa è volta ad introdurre l'obbligo di raccordo tra il sistema informativo nazionale ed i sistemi informativi regionali, naturalmente laddove esistono. Ritengo, infatti, che sia opportuno prevedere tale obbligo.

TORNATI. Signor Presidente, vorrei anzitutto far presente che intendo trasformare l'emendamento 2.4 da me presentato al testo approvato dalla Camera in un subemendamento al testo proposto dal relatore.

Con questa proposta si intende aggiungere, in termini più puntuali, aspetti che sono assolutamente essenziali per il rilevamento di una parte dello stato di fatto del territorio. Quindi, si pone come un completamento delle finalità che ci si propone di raggiungere.

RUBNER. Signor Presidente, anch'io intendo trasformare l'emendamento 2.5 da me presentato al testo della Camera in un subemendamento al testo proposto dal relatore.

La modifica da me suggerita si pone in termini assai simili a quelli del subemendamento del senatore Fabris. Quando vi sono criteri, metodi e *standards* di raccolta uniformi, è chiaro che anche i servizi regionali e delle province autonome possono coesistere. In presenza di

servizi funzionanti, sarebbe inutile prevederne altri periferici. Gli *standards* sono sufficienti per garantire la necessaria uniformità.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento da me presentato e per esprimere il mio parere sugli altri.

Il testo da me proposto dell'articolo 2, così riformulato, risponde all'esigenza di una maggiore sintesi rispetto al testo pervenutoci dalla Camera e di una maggiore precisione su alcuni punti del provvedimento. Innanzitutto qui si dice che l'attività conoscitiva si riferisce all'intero territorio nazionale, mentre nell'emendamento formulato dal senatore Cutrera manca tale riferimento che credo sia utile, anche perchè vi sono alcune zone che non rientrano probabilmente all'interno dei bacini ma per le quali è necessaria ugualmente l'acquisizione di elementi conoscitivi.

Il punto 3 fa riferimento agli *standards*, elemento importante da definire, su cui invito la Commissione ad una riflessione.

Vorrei inoltre far presente che l'emendamento proposto dal collega Cutrera si riferisce esclusivamente all'attività della pubblica amministrazione, escludendo in pratica la possibilità conoscitiva da parte di strutture quali ad esempio l'Enel, gli enti economici. Mi rimetto, comunque, alla Commissione sul subemendamento del senatore Cutrera, di cui apprezzo la formulazione sintetica.

Esprimo inoltre parere favorevole al subemendamento 2.2 proposto dal senatore Fabris e parere contrario all'emendamento 2.4 del senatore Tornati. Chiedo, infine, al senatore Rubner di ritirare l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. La questione mi sembra possa sintetizzarsi così: il subemendamento del senatore Cutrera propone la sostituzione del comma 1 dell'emendamento del relatore, con una formulazione che il relatore stesso ha rilevato essere più sintetica ma mancante del riferimento all'intero territorio nazionale ed altresì limitativa dell'attività conoscitiva solo a quella della pubblica amministrazione.

Penso che si potrebbe trovare una via di integrazione eliminando il riferimento alla pubblica amministrazione e lasciando quindi il testo indeterminato, con un riferimento espresso all'intero territorio nazionale.

Sullo scopo di riformulare il testo del subemendamento 2.1 del senatore Cutrera, non facendosi osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,10 e sono ripresi alle ore 17,20.

PRESIDENTE. Propongo che il subemendamento 2.1 del senatore Cutrera sia riformulato togliendo il riferimento «dalla Pubblica amministrazione» e aggiungendo «riferita all'intero territorio nazionale». La prima parte del subemendamento verrebbe così formulata: «1. Nell'attività conoscitiva svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale si intendono comprese...» mentre la restante parte del testo rimarrebbe immutata.

CUTRERA. Sono d'accordo.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al subemendamento.

PRESIDENTE. Debbo fare presente che nel subemendamento 2.2 del senatore Fabris sarebbe meglio usare la formulazione «cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome». Questo anche per andare incontro alle esigenze dell'emendamento 2.5 del senatore Rubner.

FABRIS. Sono d'accordo.

RUBNER. Sottoscrivo il subemendamento 2.2 e ritiro il subemendamento 2.5.

FERRI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole ai subemendamenti 2.1 e 2.2 nelle formulazioni proposte dal presidente Pagani, mentre sono contrario al subemendamento 2.4 presentato dal senatore Tornati.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con il Governo.

CECCATELLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Sono d'accordo con il parere del ministro Ferri.

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento 2.1, presentato dal senatore Cutrera, con le modifiche di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 2.2, presentato dai senatori Fabris e Rubner, nella formulazione prima ricordata.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 2.4, presentato dal senatore Tornati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3, presentato dal relatore, che con le modifiche apportate dai subemendamenti testè approvati andrà a costituire l'articolo 2.

Ne do lettura:

Art. 2.

(Attività conoscitiva)

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni

di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

SCARDAONI. Dichiaro il voto contrario del Gruppo comunista perchè riteniamo che l'articolo come era giunto dalla Camera fosse migliore nella sostanza. Certo, nelle elencazioni c'è sempre il rischio di dimenticare qualcosa, tuttavia siccome c'è un comma in cui ci si riferisce in generale alle finalità della legge ci sembra che la specificazione di una serie di indirizzi sia preferibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore, con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3.

Ne do lettura:

Art. 3.

(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

1. Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione di cui all'articolo 1 si realizzano con il concorso ed il coordinamento degli interventi dei soggetti operanti nel settore della difesa del suolo, volti ad assicurare, tra l'altro:

a) il riassetto idrogeologico dei bacini idrografici con interventi di carattere idraulico-forestale, idraulico-agrario, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica, anche per limitare l'ulteriore uso

del suolo, nonchè attraverso processi di rinaturalizzazione e la sistematica manutenzione di opere ed impianti;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, nonchè dei rami terminali e delle foci del mare nonchè delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonchè la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri movimenti franosi e fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica irrigua ed idrica, anche attraverso una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonchè la polizia delle acque;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni;

l) l'esercizio aggiornato e scientificamente adeguato delle attività dei servizi tecnici per la difesa del suolo;

m) il riordino del vincolo idrogeologico;

n) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire al comma 1 alinea e lettere a), b) e c) del testo della Camera dei deputati con i seguenti:

«1. Con l'attività di programmazione, di pianificazione e attuazione degli interventi destinati a realizzare le generali finalità indicate all'articolo 1 della presente legge, la Pubblica amministrazione cura in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo dei bacini idrografici con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestale, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione, di bonifica

anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione, la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonchè delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi, o altro per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;».

3.1

CUTRERA

Al comma 1 del testo della Camera dei deputati, sostituire le lettere da h) a p) con le seguenti, nonchè aggiungere i successivi due commi:

«h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle prescrizioni delle leggi comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali e agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali e la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, e garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonchè la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, della gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e della conservazione dei beni;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui ai punti precedenti ai fini della loro tutela ambientale anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico.

1-bis. Per la realizzazione delle attività comunque connesse al raggiungimento delle finalità generali indicate all'articolo 1, i bacini idrografici possono essere suddivisi in «sub-bacini» in relazione agli elementi territoriali, dimensionali e ambientali che li caratterizzano.

1-ter. Con successiva legge si provvederà a dettare disposizioni per il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul vincolo idrogeologico, allo scopo di adeguarlo alle finalità della presente legge».

3.2

CUTRERA

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti comunque competenti, definiti ai sensi dell'articolo 4, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

3.3

IL RELATORE

CUTRERA. L'emendamento 3.1 propone una formulazione più ampia e precisa, e, in particolare, una chiarificazione riguardo un ulteriore uso del suolo cui fa riferimento il testo della Camera che, riferito ad un contesto agricolo, potrebbe essere addirittura ampliato anziché essere limitato. Inoltre, nel testo della Camera, si parla di processi di rinaturalizzazione mentre ho preferito usare una formula che si riferisca a processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, che mi sembra più felice. Nel testo della Camera si parla anche di sistematica manutenzione di opere e impianti; ci sembrano interventi di grandissima importanza che sono stati citati anche nel corso della discussione generale e, a parere del proponente, meritano una classificazione a se stante, disgiunta dal resto dove rischiano di scomparire.

Ho sottolineato così il significato della modifica proposta.

Il punto *b)* dell'articolo 3, nel testo della Camera dei deputati, recita: «*b)* la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, nonché dei rami terminali e delle foci del mare ...», ebbene quest'ultima frase «delle foci del mare» è errata, perché non si può parlare di foci del mare: è sicuramente una svista. Con l'emendamento 3.1, la formulazione del punto *b)* sarebbe la seguente: «*b)* la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide».

Al punto *c)* il testo della Camera recita: «*c)* la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso ad uso singolo e plurimo, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro e la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti». Ora, la frase «ad uso singolo e plurimo» mi sembra pleonastica, inoltre non mi sembra giusto parlo in modo disgiuntivo rispetto alla difesa dalle inondazioni, perché tutti gli elementi contenuti in questo punto, compresa «la moderazione delle piene» sono finalizzati alla difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti. La modifica da me suggerita è solo formale, ma la ritengo utile al fine di una migliore comprensione del provvedimento.

I punti *d)*, *e)*, *f)* e *g)* rimarrebbero identici, mentre il punto *h)* verrebbe modificato ed ampliato. Il punto *h)*, nel testo della Camera, recita: «*h)* la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde», e continua «con una sempre più efficiente rete idraulica...», messa in questo modo la frase sembra più un proposito che una vera e propria indicazione normativa. Nel mio emendamento il punto *h)* è

identico ad una norma contenuta nel programma triennale da noi varato, infatti recita: «*h*) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermare il degrado e, rendendole conformi alle prescrizioni delle leggi comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione...», qui bisogna aggiungere della produzione, è stata una dimenticanza.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Forse sarebbe opportuno parlare di direttive comunitarie, andrebbe meglio come dizione.

CUTRERA. Senza dubbio è una dizione migliore. Il mio emendamento al punto *h*) continua: «... della produzione, del tempo libero, della ricreazione e del turismo mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali e agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali e la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura». Quest'ultima frase relativa ai pesticidi in agricoltura era una formula che nel programma triennale indicava la tendenza a occuparsi anche delle cause e non solo degli effetti.

Il punto *i*) del mio emendamento comprende la prima parte del punto *h*), nel testo della Camera, mentre il punto *i*) della Camera viene riportato al punto *l*) del mio emendamento. Infatti, nella prima parte del punto *h*) del testo della Camera si indicava «la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una sempre più efficiente rete idraulica»; è stata eliminata la parte «sempre più» e rimane «con una efficiente». Inoltre, sempre il punto *h*) del testo della Camera, recita: «... anche attraverso una gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore ...», data l'importanza di questo inciso, nel mio emendamento viene riportato in un punto a sè, precisamente nel punto *o*). Ritengo questo punto molto importante, perchè si dà il via ad una ipotesi di gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore, che rappresenta una grande finalità nell'azione di difesa del suolo. Quindi, ad eccezione di queste modifiche, il punto *h*) del testo della Camera viene riportato al punto *i*) del mio emendamento. Nel punto *m*) viene specificata «la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore», in parte ripreso dal punto *a*) del testo della Camera, e ciò per dargli maggiore significato. Il punto *n*) del mio emendamento introduce il concetto di regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui ai punti precedenti. In questo modo si è cercato di vedere la tutela delle acque in rapporto al territorio e in qualche modo collegarlo ad esso. Vi leggo i punti *n*) ed *o*) del mio emendamento: «*n*) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui ai punti precedenti ai fini della loro tutela ambientale anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e aree protette»; «*o*) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici del settore sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni»; di questi due punti ho già spiegato le motivazioni. Il punto *p*) è identico al punto *m*) del testo della Camera.

Il comma 2 riporta quella definizione di sub-bacini di cui si è parlato questa mattina.

Il comma 3 recita: «Con successiva legge si provvederà a dettare disposizioni per il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni della legge n. 3267, del 1923, sul vincolo idrogeologico, allo scopo di adeguarlo alle finalità della presente legge». Questa disposizione ha carattere programmatico e si è ritenuto opportuno inserirla; però, se la Commissione non fosse d'accordo su questo punto, sono disposto a ritirare, sia il comma 2 che il comma 3; in questo caso rimarrebbe soltanto la formula generica «riordino del vincolo idrogeologico» riportata al punto *p*) che, come prima ho detto, è uguale al punto *m*) del testo della Camera.

Il dispositivo contenuto alla lettera *n*) del testo della Camera viene riportato alla lettera *q*) del mio emendamento.

Con questo, signor Presidente, credo di avere sinteticamente illustrato l'emendamento 3.2.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 del senatore Cutrera, il relatore è favorevole se si elimina il riferimento alla pubblica amministrazione, mentre per il 3.2 suggerirei di sostituire il richiamo alle leggi comunitarie con un riferimento alle direttive comunitarie ed alle leggi nazionali.

FABRIS. Ma in materia di acque anche le regioni hanno una loro competenza.

PRESIDENTE. Si potrebbe utilizzare la seguente dizione: «rendendole conformi alle normative comunitarie nazionali».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con quest'ultima proposta. Va comunque inserito un riferimento agli usi produttivi ed inoltre al punto *n*) suggerirei di aggiungere, dopo l'aggettivo «fluviali», anche le parole «e lacuali».

Avrei poi qualche perplessità sul punto *p*) relativo al riordino idrogeologico, che non ho capito a cosa si riferisce esattamente.

FABRIS. Penso che il riordino sia importante, perchè bisognerebbe verificare se, da quando sono stati imposti certi vincoli idrogeologici, qualcosa sia effettivamente cambiato nel nostro paese. Mi sembra, in effetti, che siano state realizzate numerose opere importanti.

GOLFARI. Allora non si tratta di un riordino, ma di una verifica.

CUTRERA. Forse è meglio parlare di revisione.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Vorrei avere un altro chiarimento da parte del proponente l'emendamento 3.2. Nel punto *o*), a cosa si riferisce la gestione dei servizi pubblici?

CUTRERA. In effetti ho ricopiato l'espressione della Camera, cioè «servizi pubblici del settore». Tuttavia, pur essendomi riferito al testo della Camera, pensavo ad una gestione integrata nell'ambito dei servizi pubblici del settore acqua, immaginando l'acqua come risorsa. Si tratta,

in pratica, di quel discorso introdotto dal disegno di legge su cui recentemente ha svolto la sua relazione il collega Fabris.

PRESIDENTE. Però questa espressione può ingenerare confusione.

TORNATI. Esiste un piano regolatore degli acquedotti che stabilisce le fonti e la loro distribuzione. Nel momento in cui si regola il governo delle acque superficiali a fini idrici, ci si ricollega anche alla disciplina dell'uso e della destinazione delle risorse.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Forse allora in questo senso il punto o) può rimanere e potremmo anche lasciare il riferimento al riordino del vincolo idrogeologico.

Vorrei recuperare però l'attività di prevenzione e di allerta sul territorio, cioè il punto n) del testo della Camera, che potrebbe essere sinteticamente indicato con l'espressione suddetta diventando punto q).

Sarei invece contrario al punto 3 dell'emendamento Cutrera, e mi sembra che anche egli avesse espresso dei dubbi al riguardo. Sul resto delle sue proposte emendative sono favorevole.

FERRI, *ministro dei lavori pubblici*. Per quanto riguarda il primo emendamento del senatore Cutrera, il parere è favorevole, anche se sostanzialmente mi sembra uguale al testo della Camera, con l'aggiunta di questo recupero naturalistico che è opportuno specificare.

Sull'emendamento 3.2 invece il parere è negativo, perchè la lettera h) ripropone alcuni contenuti della «legge Merli». Le lettere successive poi si ispirano ad una filosofia che mi sembra diversa da quella complessiva perseguita dal testo normativo al nostro esame. La questione dei servizi pubblici può ingenerare confusione e l'ambito di applicazione si verrebbe ad estendere a tutta la tematica ambientale. Quindi sono complessivamente contrario a questo emendamento, mentre esprimo parere favorevole per quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cutrera, con le modifiche proposte dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Cutrera.

Su questo emendamento vorrei fare una dichiarazione di voto. Il punto h) pone un problema. In relazione all'introduzione dei poteri di risanamento delle acque, ricordo che la discussione svolta questa mattina si è conclusa in un certo modo. Vorrei proporre la votazione per parti separate dell'emendamento 3.2 in esame. Non concordo, infatti, sul punto o) relativo alla gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici. È molto confuso, per cui ritengo che sarà alquanto difficile interpretarlo, anche perchè coloro che dovranno farlo, leggendo i resoconti delle discussioni parlamentari, si accorgeranno che anche lo stesso legislatore non aveva le idee molto chiare. Esprimo, pertanto, voto contrario sul punto o) e su quello relativo al riordino del

vincolo idrogeologico. Mi sembra, infatti, improponibile proporre al punto *p*) il riordino di tale vincolo e poi al comma 3 preannunciare una legge che provvederà a dettare disposizioni per il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni stesse. Quindi, come possiamo riordinare il vincolo idrogeologico a questo punto?

Ritengo, inoltre, pleonastico il comma 2 poichè è già stato previsto quanto in esso contenuto.

GOLFARI. Signor Presidente, voterei a favore del testo proposto dal senatore Cutrera, se fosse comunque eliminata un'imprecisione alla lettera *h*), laddove si fa riferimento all'«impiego di concimi e pesticidi in agricoltura». La questione certamente non si pone per i pesticidi; il problema invece esiste per i concimi che, come sappiamo, possono essere di natura organica o inorganica. Pertanto la formulazione è errata poichè, mancando una specificazione al riguardo, anche i concimi di natura organica assumono in questo contesto un significato negativo che invece non hanno. Sarebbe quindi opportuno usare un'altra dizione.

CUTRERA. Ritengo che la sua osservazione, senatore Golfari, sia giusta; vorrei comunque farle presente che tale formulazione è stata ripresa - salvo errori - dal programma triennale.

PRESIDENTE. Allora, potremmo sostituire il termine «diminuzione» con le parole: «razionale impiego». Lei è d'accordo, senatore Cutrera?

CUTRERA. Non ho nulla in contrario, signor Presidente. Accetto anche le modifiche proposte dal relatore.

TORNATI. In merito a questo punto vorrei ricordare ai colleghi che esiste una legge dello Stato italiano che recepisce una direttiva CEE che, sull'uso dei pesticidi, relativamente a determinate zone del territorio, fissa già una regolamentazione, anche se difficilmente applicabile; comunque, esistono già zone di rispetto; si dice espressamente cosa si può usare e come, quindi si potrebbe operare un minimo di raccordo con questo. Mi spaventa, infatti, un po' questa modalità.

BAUSI. Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei fare una dichiarazione di voto che non ho fatto prima, ma l'argomento ripropone sostanzialmente quanto già proposto questa mattina.

Dobbiamo fare molta attenzione: stiamo facendo una legge che è della massima importanza per il nostro paese, per cui confermo che voterò a favore del provvedimento, però la formulazione che adottiamo è quanto meno pericolosa.

Anzitutto mi chiedo se sia il caso di inventare non solo «articoli-proclami» ma anche «articoli-glossari». Via via, infatti, indichiamo una serie di cose, ma poi non si sa con esattezza chi debba farle. Per avere un significato, questo provvedimento dovrebbe anche prevedere la suddivisione dei vari compiti tra i diversi organismi che possono intervenire nel settore; viceversa, abbiamo solo un'indicazione

di opere che in fondo servono solo ad essere contenute nel programma di un convegno di carattere internazionale di grandissimo interesse certamente, ma di nessuna utilità al momento della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Chi mai farà riferimento a queste indicazioni? Dovrebbero almeno essere indicati gli organismi chiamati a far fronte a queste esigenze. Continuo ancora a non capire infatti se debba farlo il Ministero dei lavori pubblici o il Ministero dell'ambiente, se sopravviva, ad esempio, la legge sugli acquedotti del 1933 o quella sul demanio marino, poichè vi sono opere che riguardano anche quest'ultimo.

Rischiamo veramente, onorevoli colleghi, di mettere in moto un meccanismo che può soltanto aumentare le incertezze in un settore che invece avrebbe bisogno di tutt'altro.

Quindi voterò a favore perchè sono consapevole della necessità di questa norma, però, secondo me, abbiamo seguito la strada peggiore.

NEBBIA. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento e contro l'articolo 3 per una serie di motivi.

Nel testo della Camera, al punto *a*), era contenuta una dichiarazione di volontà, tendente a «limitare l'ulteriore uso del suolo». Mi sembrava una presa di posizione sensata anche dal punto di vista territoriale ma qui non viene riproposta.

Sono poi contrario al punto *h*) dell'emendamento del senatore Cutrera perchè, così come formulato, mischia cose troppo diverse tra di loro. Sono convinto dell'importanza del risanamento della qualità delle acque - ci mancherebbe altro - ma inserirlo in un discorso di difesa del suolo a mio avviso complica le cose.

Sono invece favorevole alla formulazione delle ultime righe di detto punto *h*), perchè se si deve intervenire per il risanamento delle acque l'unica cosa sensata da fare è prevedere la trasformazione dei cicli produttivi industriali e la diminuzione dell'impiego di concimi e pesticidi in agricoltura, intendendo per concimi i concimi artificiali - come è nella definizione di legge - anche se a mio avviso (mi rivolgo in particolare al senatore Golfari) è necessario limitare in certe zone pure l'impiego dei concimi organici, il cui sovraccarico può portare alterazioni.

Al punto *f*) del testo della Camera si parla di «contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche». Il concetto di risalita nelle falde idriche è controverso, tanto più che al punto *g*) - a cui attribuisco fondamentale importanza - vi è una formulazione a mio avviso inappropriata. È ovvio che fra le azioni da intraprendere c'è «la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione (...) delle acque marine», ma chi ha formulato questo testo, secondo me, pensava all'invasione delle falde idriche da parte delle acque marine. Per quanto riguarda poi la difesa dall'erosione delle acque marine è un discorso, a mio parere, completamente privo di senso. Probabilmente si vuol dire: «erosione dovuta alle acque marine», ma questo vale per la costa. Insomma, la formulazione è proprio illeggibile.

Concludo con un'ultima osservazione. Il punto *m*), che il collega Cutrera ha voluto portar via dal punto *a*) del testo approvato dalla Camera dei deputati, staccato dal contesto è ben poco comprensibile. Si

parla di «manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore»: quali opere, quali impianti? La Camera faceva una serie di riferimenti all'assetto idrogeologico; qui invece non si capisce di cosa si parla.

PRESIDENTE. Propongo che l'emendamento 3.2 del senatore Cutrera sia posto ai voti per parti separate. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Metto dunque ai voti innanzitutto la prima parte, fino alle parole «pesticidi in agricoltura».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento, dalla lettera *i*) alla lettera *n*) compresa.

È approvata.

Metto ai voti la terza parte dell'emendamento, che consta delle lettere *o*), *p*) e *q*) (ex *n*) del testo della Camera).

È approvata.

Ricordo che il senatore Cutrera ha ritirato la parte dell'emendamento recante i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ora ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

TORNATI. Signor Presidente, noi riteniamo che le modificazioni introdotte, in alcune parti leggermente migliorative ma in altre – mi si scusi il termine – piuttosto improvvisate, non ci consentano di aderire a questo testo, sul quale ci asteniamo continuando a preferire quello formulato dalla Camera, che riteniamo più ponderato.

NEBBIA. Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario all'articolo in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3 che, con le modificazioni accolte, risulta così formulato:

Art. 3.

(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-

forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Ne do lettura:

CAPO II.

I SOGGETTI CENTRALI.

Art. 4.

*(Il Consiglio dei ministri e il Comitato di ministri
per i servizi tecnici e l'attuazione)*

1. Il Consiglio dei ministri esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. In particolare:

a) adotta indirizzi in ordine ai metodi e criteri, anche tecnici, di raccolta ed elaborazione dati, con specifico riguardo all'attività dei servizi di cui all'articolo 9, di collaborazione e di coordinamento in materia, nonché delle attività di pianificazione, programmazione ed attuazione degli interventi, al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita umana, degli abitati, dei beni, del territorio e delle modalità di utilizzazione e gestione delle risorse dei beni e dei servizi;

b) adotta metodi e criteri per la verifica ed il controllo dei piani di bacino e dei programmi di intervento e di gestione;

c) delimita, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, i bacini di rilievo nazionale;

d) approva i piani di bacino di rilievo nazionale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale;

e) coordina le attività del sistema informativo territoriale, anche con riguardo alla politica ambientale.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato di ministri per i servizi tecnici nazionali e l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei

ministri o Ministro appositamente delegato, e composto dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e per il coordinamento della protezione civile, o sottosegretari appositamente delegati. Alla sua segreteria provvede la direzione generale di cui all'articolo 7.

3. Il Comitato di ministri presiede all'attività ed al funzionamento dei servizi tecnici nazionali.

4. Il Presidente del Comitato, previa deliberazione del Comitato medesimo, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini, di cui all'articolo 25.

5. Il Comitato assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle regioni e da enti pubblici a carattere nazionale e ne verifica lo stato di attuazione.

6. Il Comitato si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il testo della Camera con il seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il Comitato dei ministri ha funzione di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali e adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento, coordina questi programmi con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale verificandone l'attuazione.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti».

4.2

IL RELATORE

Subemendamento al testo del relatore:

Premettere al comma 1 il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, di quelli di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

- c) i piani di bacino di rilievo nazionale sentito il Comitato nazionale e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25;
- e) gli atti sostitutivi in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali avuto riguardo alle obbligazioni assunte dai soggetti o derivanti dalla natura degli interventi;
- f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge».

4.1

PAGANI

Al comma 2 del testo della Camera dei deputati, dopo le parole: «Consiglio dei ministri...», aggiungere le altre: «o da Ministro membro del Comitato stesso, su sua delega, e composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste, o loro delegati».

Sostituire i commi 3, 4 e 5 del testo della Camera con i seguenti:

«3. Il Comitato ha funzione di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di interventi per il triennio, di cui all'articolo 25, assicura il coordinamento operativo dei programmi triennali di intervento delle amministrazioni dello Stato con i programmi predisposti dalle regioni e da enti pubblici a carattere nazionale verificandone lo stato di attuazione, partecipa ai Comitati istituzionali per i bacini di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4.3

CUTRERA

Inserire al comma 1 dell'articolo 4 dopo la parola: «esercita» l'inciso: «nei confronti delle regioni a statuto ordinario».

4.4

RUBNER

Aggiungere il seguente comma:

«7. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta in Parlamento il disegno di legge relativo all'istituzione del Ministero dell'ambiente e del territorio e al riordino delle competenze in particolare dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e della marina mercantile».

4.5

TORNATI, BERLINGUER, SCARDAONI, PETRARA,
ANDREINI, NESPOLO

Con il mio emendamento si dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, approva gli atti di cui ai successivi punti da *a*) ad *f*). Nel punto *b*) ci si riferisce agli atti relativi alla delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale.

Viene poi aggiunto un punto *c*) che si riferisce ai piani di bacino di rilievo nazionale sentito il Comitato nazionale e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Questa è una norma di legge già esistente visto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esamina tutti gli atti tecnici del Governo in materia.

Mentre il punto *d*) rimane uguale, il punto *e*) chiarisce una procedura nel caso di inattività dei soggetti. Infine, il punto *f*) ripete il testo del relatore.

Faccio presente che gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 diventano subemendamenti all'emendamento 4.2 del relatore.

CUTRERA. L'emendamento 4.3 al comma 2 del testo della Camera si riferisce al Comitato dei ministri per i servizi tecnici e l'attuazione degli interventi di difesa del suolo evitando di indicare il Ministro per la protezione civile in quanto sosteniamo da tempo che la funzione della protezione civile debba essere quella di intervenire in situazioni di emergenza; non vorremmo che, invece, diventasse organo di ordinaria amministrazione. Nello stesso tempo riteniamo di semplificare la composizione di questo Comitato per una sua maggiore funzionalità e per il raggiungimento di accordi più solleciti.

Al punto 3, inoltre, si prevede una definizione delle competenze del Comitato recuperando quanto la Camera ha indicato nei punti 3, 4 e 5, nel senso di dare una impostazione più generica e riepilogativa dell'attività del Comitato confermando, al punto 4, che per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica il Comitato stesso si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti. Infatti non era chiaro cosa intendeva il riferimento, al comma 2 del testo della Camera, a una direzione generale di cui all'articolo 7 e, al punto 6, il ricorso alle strutture delle amministrazioni statali competenti sempre in riferimento a queste funzioni di segreteria. Comunque, in questo momento, mi sovengono ulteriori meditazioni che mi portano a non insistere sul punto 4.

RUBNER. L'emendamento 4.4, al comma 1, del testo della Camera, diventa subemendamento al punto 2 del testo del relatore. Esso tende a limitare la facoltà di indirizzo e di coordinamento del Governo alle regioni a statuto ordinario escludendo quelle a statuto speciale.

TORNATI. L'emendamento 4.5 è abbastanza chiaro e anche di una certa rilevanza; non richiederebbe una illustrazione a chi ha partecipato alla discussione fin da questa mattina. Siamo stati lusingati dalla presenza di due Ministri e due Sottosegretari, tant'è che abbiamo pensato che arrivassero anche i ministri Mannino e Prandini per discutere del superamento delle competenze dei Ministeri che, a questo punto dello sviluppo delle problematiche, evidenziano delle competenze in settori che non possono essere assolutamente separati in modo burocratico perchè le connessioni sono strettissime.

Se non procederà questo ripensamento delle funzioni faremo delle leggi, come l'attuale, in cui le confusioni di competenze non porteranno miglioramenti alla situazione attuale, anzi potranno addirittura peggiorarla, visto che si inventano nuovi organismi, comitati di ministri che operano all'interno del Consiglio dei ministri, nuove organizzazioni burocratiche senza sopprimere le vecchie.

Bisogna assolutamente imboccare una nuova strada di riordino di queste competenze, altrimenti non potrà accadere altro che la classica spartizione delle presidenze, seppure a turno, che sono il segnale evidente di contraddizioni e problemi irrisolti. Visto che non si riesce a risolvere la complessità delle competenze, riteniamo che ci debba essere un impegno formale a camminare in questa direzione. È inutile ricordare che sul problema si è pronunciato recentemente il vice presidente del Consiglio dei ministri in sede non istituzionale.

PRESIDENTE. La problematica che ella afferma, ritengo in termini provocatori - visto che se l'articolo dovesse essere accolto dovrebbe quantomeno prevedere degli elementi di delega - si riferisce ad una argomentazione che ha motivo di discussione dentro e fuori il Parlamento; anche in questa sede ne abbiamo discusso diverse volte.

Per cui se lei ritirasse questo emendamento e lo trasformasse in ordine del giorno, vi sarebbero maggiori possibilità di svilupparne la tematica e gli stessi Gruppi potrebbero esprimere il loro parere al di là del rigido contesto della votazione.

TORNATI. Desidera una risposta immediata? L'emendamento 4.5, così come è stato formulato, mi sembra abbastanza indolore, perchè dire che entro sei mesi il Governo deve presentare un disegno di legge significa dargli la possibilità di riordinare queste competenze, e su un simile argomento non mi sembra il caso di proporre un ordine del giorno.

BOSCO, relatore alla Commissione. Credo di poter dire al collega Tornati, anche a nome del mio Gruppo, che siamo estremamente favorevoli a questa programmazione. Secondo me sarebbe opportuno inserire anche il Ministero dei trasporti, quello per il coordinamento della protezione civile ed il Ministero dell'agricoltura. Le ragioni che fanno sorgere qualche perplessità stanno forse nel voler anticipare quello che avverrà successivamente. Allora mi sembra opportuno che i partiti politici presenti in Parlamento chiedano al Governo, mediante un ordine del giorno, di accelerare i tempi per la soluzione di questi problemi, naturalmente attraverso la via parlamentare. Politicamente, ripeto, ritengo più valido un ordine del giorno che non un emendamento.

FABRIS. Vorrei fare un'osservazione sull'emendamento 4.1, presentato dal presidente Pagani. Al punto *b*), vorrei che fosse precisato che la delimitazione dei bacini deve essere svolta dopo avere sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Fabris, che prima di arrivare all'approvazione del decreto, di cui al comma 1 del mio emendamento, vi è tutto un *iter* da seguire, questo rappresenta solo l'atto finale.

FABRIS. Non avevo considerato tutti i passaggi procedurali prima di arrivare all'approvazione di questo decreto.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, accolgo l'emendamento 4.1, che considero integrativo piuttosto che sostitutivo dell'emendamento 4.2. Per cui il mio emendamento verrebbe così formulato:

«Sostituire il testo dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera con il seguente:

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste.

2. Il Comitato dei ministri ha funzione di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali e adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività, propone al Consiglio dei ministri il programma nazionale di intervento, coordina questi programmi con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale verificandone l'attuazione.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti».

Infine, come quarto comma verrebbe inserito l'emendamento 4.1 del presidente Pagani.

PRESIDENTE. Pregherei il relatore di sintetizzare il suo intervento con riferimenti precisi, ricordando che il testo base è il fascicolo che porta la data del 10 febbraio 1989.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Dopo l'emendamento 4.1, presentato dal presidente Pagani, che il relatore approva, si passa all'emendamento 4.2 del relatore stesso, il quale, unificandosi con il precedente, vede sopravvivere i punti 2 e 3, mentre il punto 1 diventerebbe il numero 4. In questo ultimo comma andrebbe mutato anche l'ordine dei Ministri, indicandosi prima il Ministro dei lavori pubblici, poi quelli dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste, aggiungendosi il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

PRESIDENTE. Secondo la nuova formulazione da lei proposta avremmo però prima la descrizione delle funzioni del Comitato dei ministri e poi la sua istituzione. Mi sembrerebbe più giusto il contrario.

TORNATI. Signor Presidente, ci rifiutiamo di discutere in questo modo. Abbiamo bisogno di un testo certo sotto gli occhi, perchè qui si spostano le competenze da un organo all'altro.

PRESIDENTE. È solo una questione di coordinamento formale: non si sposta nessuna competenza. Si tratta della procedura normalmente seguita in Aula e la mia osservazione si riferisce all'ordine dei commi.

SCARDAONI. In Aula non si procede in questo modo, ma si mettono in votazione emendamenti precisi.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Accogliendo il suggerimento del Presidente, verrebbe confermato l'ordine dei commi attualmente previsto dal fascicolo degli emendamenti che abbiamo sotto gli occhi, con la differenza che all'emendamento 4.2 del relatore va premesso l'emendamento 4.1 del Presidente. Al tempo stesso cambierebbe la numerazione dei commi dell'emendamento 4.2, che diventerebbero nn. 2, 3 e 4 e si cambierebbe comunque l'ordine dei Ministri facenti parte del Comitato nel senso da me indicato, quindi anche con l'aggiunta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

BAUSI. Vorrei chiedere al relatore se il riferimento all'alta vigilanza ha un preciso significato tecnico. Non vorrei, infatti, che vi fosse una contraddizione, dal momento che questo Comitato dei ministri ha competenze di merito, poichè adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Normalmente la vigilanza esercitata da un organo interministeriale si chiama proprio alta vigilanza, vale a dire vigilanza degli indirizzi generali, che non è in contraddizione con l'esistenza di compiti specifici.

FERRI, *ministro dei lavori pubblici*. L'emendamento Pagani mi trova favorevole, perchè in effetti snellisce e chiarisce tutta la struttura delle disposizioni, al tempo stesso razionalizzandola.

L'emendamento del relatore invece necessita un chiarimento, e vorrei anche sapere se l'emendamento 4.3 del senatore Cutrera verrebbe votato successivamente.

PRESIDENTE. L'emendamento Cutrera sarebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore.

FERRI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.2, nel senso che è preferibile il testo della Camera unito all'emendamento Pagani.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento 4.3 del senatore Cutrera. Credo sia importante solo l'aspetto della

partecipazione dei comitati istituzionali per i bacini di interesse nazionale, ma ciò è già previsto dall'articolo 12 ed allora pregherei il collega di ritirarlo.

CUTRERA. Accedo alla richiesta del relatore e ritiro il mio emendamento.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento 4.4 del senatore Rubner, mentre suggerisco al senatore Tornati e agli altri presentatori dell'emendamento 4.5 di trasformarlo in ordine del giorno, magari allargandone il testo e concordandolo insieme.

TORNATI. Sono d'accordo con questa proposta del relatore.

FERRI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi sembra dunque che l'emendamento 4.3 sia stato ritirato.

Sono contrario all'emendamento 4.4 del senatore Rubner, mentre devo soffermarmi sul 4.5 che verrà ritirato e trasformato in ordine del giorno. Si tratta di un argomento che mi trova estremamente favorevole e sensibile, sia pure nel senso in cui è stato interpretato dal relatore, vale a dire nel senso che la ristrutturazione e la ridefinizione delle competenze devono riguardare più Ministeri. Ci dobbiamo infatti intendere sul concetto di territorio. Non sarei d'accordo con la definizione di Ministero dell'ambiente e del territorio, perchè ritengo che il Ministero dei lavori pubblici sia essenzialmente un Ministero del territorio.

Dal momento che stiamo parlando dello spirito di una nuova legge per la difesa del suolo, mi sembra che questa proposta offra una particolare occasione per affrontare questo argomento ed eviterei quindi la definizione di Ministero dell'ambiente e del territorio. Più volte ho chiesto una definizione specifica giuridica al riguardo. Il concetto di ambiente lo ritroviamo nel Ministero preposto a questa materia ed in quello dei beni culturali. Anche il Ministero dei lavori pubblici lavora sul territorio e credo debba trovare una definizione ed uno spazio istituzionale per poter incidere attraverso le regole, ma anche attraverso i comportamenti.

Sono decisamente favorevole che un ordine del giorno stimoli il Governo a prendere coscienza del problema e a darsi da fare nel senso di una riforma istituzionale, ma partendo da una base di definizione dei concetti al fine di poter ritagliare gli specifici spazi e le relative competenze.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti il subemendamento 4.1, da me presentato.

È approvato.

Ricordo che il subemendamento 4.3, presentato dal senatore Cutrera, è stato ritirato.

Metto ai voti il subemendamento 4.4, presentato dal senatore Rubner.

È approvato.

Ricordo che il subemendamento 4.5, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore, che con le modifiche introdotte risulta così formulato:

Art. 4.

*(Il Presidente del Consiglio dei ministri
ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali
e gli interventi nel settore della difesa del suolo)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d*), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro membro del Comitato stesso su sua delega, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'articolo 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

È approvato.

A questo punto, onorevoli colleghi, proporrei di sospendere brevemente i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 18,40, sono ripresi alle ore 18,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Competenze del Ministero dei lavori pubblici)

1. Il Ministero dei lavori pubblici:

a) formula proposte al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede alla organizzazione sul territorio nazionale dei servizi idrografico e mareografico, sismico e dighe;

c) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

d) predispone, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio nazionale da allegare alla relazione generale sulla situazione economica del paese e quella sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29;

e) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Premettere, al comma 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati, le seguenti parole:

«In attesa della riorganizzazione amministrativa e funzionale del complesso di competenze che attengono alla difesa del suolo e alla protezione dell'ambiente per assicurare un assetto unitario al loro

esercizio, le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità e nell'ambito delle competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, sulla base delle disposizioni di legge vigenti».

5.1

CUTRERA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.2

TORNATI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «fatti salvi i territori delle province autonome di Trento e Bolzano».

5.3

RUBNER

Al comma 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati, sostituire le lettere da d) in poi con le seguenti ed aggiungere il successivo comma 2:

d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato delle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonchè all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) in osservanza dell'articolo 2, commi 5 e 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, opera di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente;

f) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione del programma triennale, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sull'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di interesse nazionale e sovraregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite allo Stato in materia di tutela delle acque e del suolo dagli inquinamenti delle acque, atmosferico, acustico e di smaltimento dei rifiuti, e in materia di tutela e regolamentazione dei territori per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, alle lettere *a)* e *h)* dell'articolo 3».

5.4

CUTRERA

Sostituire la lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati con la seguente:

«d) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'am-

biente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione del programma triennale, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sull'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali».

5.5

IL RELATORE

CUTRERA. Signor Presidente, la prima parte dell'emendamento 5.1 in sostanza recupera il contenuto dell'emendamento 4.5, di cui abbiamo parlato poc'anzi, a proposito della necessità di mettere allo studio, in tempi solleciti, la riorganizzazione amministrativa e funzionale del complesso di competenze che attengono alla difesa del suolo e alla protezione dell'ambiente per assicurare – si diceva – un assetto unitario al loro esercizio. Pertanto, dopo la discussione testè fatta e poichè l'emendamento 4.5 è stato ritirato dai proponenti, anch'io ritiro la prima parte dell'emendamento 5.1, cioè dalle parole: «In attesa» fino alle parole: «al loro esercizio», aderendo fin da ora alla proposta di presentazione di un ordine del giorno che già altri Gruppi hanno avanzato e che mi sembra il relatore abbia condiviso.

PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento 5.1 è così riformulato: «Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità e nell'ambito delle competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, sulla base delle disposizioni di legge vigenti».

Vorrei farle osservare, senatore Cutrera, che vi è una ripetizione della parole: «competenze».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Per la verità, questa è una cosa talmente logica ed ovvia che non capisco perchè si debba ripetere.

CUTRERA. Comprendo perfettamente questa impressione, a parte l'osservazione sulla ripetizione della parola «competenze», comunque vorrei spiegare il significato di questo emendamento che va letto insieme all'emendamento 5.4, da me presentato. Pertanto, illustrerò congiuntamente le mie due proposte emendative.

Entrambi gli emendamenti da me presentati si riferiscono al testo della Camera, che fa riferimento alle competenze del Ministero dei lavori pubblici, ma che non dice nulla circa le competenze del Ministero dell'ambiente. Pertanto, è sembrato opportuno al proponente accennare alla presenza di ambedue i Ministeri nel sistema delle competenze di cui stiamo parlando, e quindi sia a quelle del Ministero dei lavori pubblici che a quelle del Ministero dell'ambiente, operando il riparto successivamente nei termini proposti dalla Camera alle lettere a), b) e c), condividendo integralmente il testo, e con le modifiche indicate all'emendamento 5.4, che vorrei specificare.

L'emendamento 5.4 recupera sostanzialmente il punto e) del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, restano pertanto confermati i

punti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), leggendo comunque quest'ultimo come lettera *d*). Per quanto riguarda il punto *e*), è sembrato opportuno al proponente richiamare il disposto dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 349 del 1986 che, a mio parere, dà fondamento e legittima tutta l'operazione istituzionale che stiamo mettendo in piedi e che con molta brevità il Ministro dell'ambiente chiama «diarchia». La situazione è già definita – ed è in questi termini recepita nell'ordinamento – dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente. È ovvio che come tecnica legislativa si può dire: «Restano confermate le disposizioni della legge n. 349 del 1986», oppure – come ho preferito fare – richiamarle. L'articolo 2, commi 5 e 6, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, recitano:

«5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale».

«6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque».

A me sembra che questo richiamo sia importante innanzitutto perchè si aggancia a termini positivi recepiti dall'ordinamento (difesa del suolo e utilizzazione delle acque) già visti in congiunzione alla legge sull'ambiente, ed in secondo luogo perchè si afferma che tali materie devono essere disciplinate con provvedimenti assunti di intesa fra il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dei lavori pubblici ad ogni livello di pianificazione. Poichè il provvedimento al nostro esame tende ad organizzare i piani di bacino, che rappresentano un livello di questa pianificazione, a me è sembrato estremamente importante dare coerenza a quello che stiamo facendo e richiamare quel disposto legislativo.

Si legge poi al successivo comma 7 della legge n. 349 che: «In particolare», – quindi come specificazione di quel principio – «fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici», – evidentemente già auspicata nel 1986 – «sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale e alla difesa del suolo, nonchè le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche».

Appare dal sistema dei citati commi 6 e 7 che già allora il legislatore si preoccupava, in attesa della riorganizzazione e della riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, di un sistema concertato di intervento che legittima il discorso che qui si pone della diarchia nell'esercizio delle competenze.

A me è sembrato che il testo della Camera non tenesse sufficientemente conto di questa impostazione, individuando soltanto competenze del Ministero dei lavori pubblici e non accennando

assolutamente a quelle del Ministero dell'ambiente. Ecco perchè mi sono permesso di proporre il punto e), che recita:

«e) in osservanza dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, opera di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente».

Il punto f) non è altro che il recupero di una disposizione del relatore e quindi lo considero collegato alla formulazione definitiva che il relatore riterrà di adottare.

Il comma 2, dal punto di vista sistematico, riequilibra la norma perchè in questo modo l'articolo 5 avrebbe il «cappello» delle due competenze, il comma 1 che descrive quelle del Ministero dei lavori pubblici ed il comma 2 che elenca quelle del Ministero dell'ambiente. Si tratta - ripeto - di competenze che sono già attribuite al Ministero dell'ambiente, ma in questo momento vengono ad assumere un significato specifico in riferimento alla pianificazione di bacino.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Se posso permettermi, signor Presidente, vorrei sostenere queste proposte emendative che - come del resto ha lucidamente chiarito il senatore Cutrera - mirano a realizzare nel provvedimento in esame il principio, più volte richiamato, della corresponsabilità - nell'ambito, ovviamente, ciascuno delle proprie competenze - dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente nella materia oggetto del provvedimento.

L'attuale articolo 5 approvato dalla Camera dei deputati descrive soltanto le competenze del Ministero dei lavori pubblici. Ora, mi pare che dal combinato disposto degli emendamenti 5.1 e 5.4 del senatore Cutrera emerga un'architettura equilibrata, la quale - dopo una dichiarazione che può anche essere ritenuta pleonastica, come riconosceva lo stesso relatore - nel seguito definisce con particolare rigore le competenze del Ministero dei lavori pubblici, richiamando anche quelle congiunte del Ministero dell'ambiente, già definite nella legge n. 349 del 1986 (assume particolare rilievo il fatto che in questa materia si richiamino le responsabilità individuali e congiunte dei due Ministri) e riprende poi le competenze e le responsabilità del Ministero dell'ambiente per quanto riguarda l'inquinamento, materia cioè strettamente ambientale. Si fa presente che queste competenze vengono esercitate in un solo contesto. Mi pare che vi sia un indubbio progresso rispetto al testo della Camera, perchè si sanziona quel principio che per brevità abbiamo definito di «diarchia» che non viola le competenze attuali ma le compone in un contesto ordinato: quello del bacino, che il provvedimento in esame ha assunto come base del suo ordinamento.

Ecco perchè mi pare che - con le modifiche suggerite dallo stesso senatore Cutrera ed in particolare quella che al punto f) si ripristini il testo proposto dal relatore come modifica alla formulazione della Camera - questo emendamento soddisfi siffatta architettura e tale preoccupazione. Pertanto mi permetto di sottolineare il sostegno del Ministro dell'ambiente a questi due emendamenti, 5.4 e 5.1, anche se quest'ultimo potrebbe essere facilmente abbandonato.

PRESIDENTE. Faccio presente al Ministro che egli ha sempre diritto di parola, ma che sarebbe meglio esprimere il parere alla fine dell'illustrazione degli emendamenti.

TORNATI. L'emendamento 5.2, di soppressione della lettera *b*), è stato dettato dal fatto che le competenze sembrano in contrasto con l'articolo 9 che tende a riorganizzare i servizi tecnici nazionali con l'attribuzione di questa riorganizzazione al Ministro dei lavori pubblici.

Non vorrei sbagliarmi, tuttavia mi sembra che anche alla Camera si siano accorti di questa discrepanza tra il comma *b*) dell'articolo 5 e l'articolo 9.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.3, presentato dal senatore Rubner, è decaduto per assenza del proponente.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 5.1 mi vede favorevole nei termini indicati dal presentatore, cioè nella sola seconda parte dell'emendamento, mentre la prima parte potrebbe essere trasformata in ordine del giorno.

CUTRERA. L'emendamento risulterebbe pertanto così formulato: «Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente, secondo le rispettive competenze».

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento 5.2 del senatore Tornati, mentre l'emendamento 5.3 è decaduto. Riguardo l'emendamento 5.4 sono favorevole a condizione che vengano operate le seguenti correzioni: il punto *f*) deve essere eliminato in quanto assorbito dal mio emendamento successivo. Per quanto riguarda il secondo comma dovrebbe essere riformulato nel seguente modo: «2. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale e interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *h*)».

CUTRERA. Sono d'accordo con le modifiche proposte dal relatore all'emendamento 5.4.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Sono d'accordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cutrera, che nella nuova stesura risulta essere il seguente:

Premettere al comma 1 del testo della Camera le seguenti parole:
«1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente, secondo le rispettive competenze».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, tendente a sopprimere la lettera *b*), comma 1, dell'articolo 5.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.3 è stato dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

Su questo emendamento desidero fare una breve dichiarazione di voto. Secondo me, la formulazione di questo emendamento è molto complessa, ma fondamentalmente le questioni che in esso vengono trattate sono già contenute in altre leggi e in altre parti di questo provvedimento. Alla lettera *d*), dove si dice che il Ministro dei lavori pubblici «provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione...», è contenuta una norma del tutto pleonastica.

CUTRERA. È la stessa norma prevista alla lettera *e*) del testo della Camera.

PRESIDENTE. Questo non ha alcuna importanza e la motivazione non cambia, quindi non voterò questo emendamento.

TORNATI. Mi associo alle osservazioni del presidente Pagani.

PRESIDENTE. Il punto *f*) dell'emendamento 5.4 è stato ritirato dopo un coordinamento con l'emendamento 5.5. Ricordo che a seguito di questo coordinamento ed alcune modifiche l'emendamento 5.4 risulta essere il seguente:

Al comma 1 dell'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati, sostituire le lettere da d) in poi con le seguenti ed aggiungere il successivo comma 2:

«*d*) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditori regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e d'intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interrregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di

smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) e h)».

5.4

CUTRERA

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.5, presentato dal relatore, che tendeva a sostituire la lettera d); ma a seguito delle modifiche testè approvate la lettera c) del testo Camera diviene lettera b), quindi l'emendamento 5.5 viene riferito alla lettera c). Ne do lettura nella nuova stesura:

All'articolo 5, sostituire la lettera d) del testo approvato dalla Camera dei deputati con la seguente:

«c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;».

5.5

Bosco

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti la modifica tendente ad aggiungere al titolo le parole: «e del Ministero dell'ambiente».

È approvata.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 che, con le modifiche testè approvate, risulta essere il seguente:

Art. 5.

*(Competenze del Ministero dei lavori pubblici
e del Ministero dell'ambiente)*

1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei

criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, nei bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonchè alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed h).

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)

1. È istituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, o da un sottosegretario delegato.

2. Il Comitato nazionale ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici ed è composto da esperti particolarmente qualificati nelle materie della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

- a) due in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
- b) due in rappresentanza del Ministero dell'ambiente;

c) uno in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dell'agricoltura e delle foreste; delle finanze; del tesoro e dei Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;

d) due in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

e) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL);

f) uno in rappresentanza dell'Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

g) uno in rappresentanza di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

h) uno in rappresentanza dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM);

i) uno di chiara fama nel settore dell'organizzazione amministrativa, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Del Comitato nazionale, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Alle sedute del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il direttore generale della difesa del suolo e il direttore generale della prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale.

4. Il Comitato nazionale è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato nazionale disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato nazionale formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività e finalità di cui alla presente legge. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono

attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Sopprimere l'articolo.

6.1

GOLFARI, CUTRERA

Sostituire i commi da 1 a 3 del testo della Camera con i seguenti:

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonchè del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM);

f) un esperto nel settore dell'organizzazione amministrativa, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Del Comitato nazionale, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici ed il direttore del servizio della prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

6.5

Bosco

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «In attesa della istituzione del Ministero dell'ambiente e del territorio».

6.6

TORNATI

Al comma 2, lettera h), sostituire con: «tre in rappresentanza di ciascuna delle associazioni: ANCI, UPI, UNCEM».

6.7

SCARDAONI, ANDREINI, TORNATI

Modificare il comma 7 del testo della Camera come segue:

Dopo le parole: «di cui alla presente legge» si aggiungano le altre: «ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici».

6.9

Bosco

Subemendamento al testo del relatore:

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e del Ministro per il coordinamento della protezione civile»

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e tecnologica», si aggiungano le altre: «e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;».

6.2

CUTRERA

Subemendamento al testo del relatore:

All'articolo 6, comma 2, lettera d), aggiungere le parole: «nonchè un rappresentante ciascuno per l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) e l'UPI (Unione province italiane)».

6.3

FABRIS

All'emendamento 6.5, al comma 2, aggiungere dopo la lettera d) la seguente:

«d-bis) un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche».

6.4

Bosco

Inserire al comma 2 dell'emendamento proposto dal relatore la seguente lettera:

«1) uno in rappresentanza della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM)».

6.8

RUBNER, FABRIS

GOLFARI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.1 propongo la soppressione di questo articolo che, secondo me, istituisce un organismo immenso e, proprio per questo, senza possibilità di funzionare come dovrebbe. In questo Comitato sono stati inseriti molti

enti nazionali, rappresentanti del Governo, degli enti locali e delle regioni. Inoltre, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, così come proposto, è privo di funzioni realmente incisive in una materia così vasta e difficile, perchè dovrebbe formulare solo pareri e proposte. Ma per formulare pareri, proposte ed osservazioni è sufficiente il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Bisognerà poi trovare una sede dove ospitare i vari organismi interessati quando presenteranno le loro istanze, in particolare le regioni. Ho un buon ricordo dell'esperienza regionale e sono un «regionalista», ma inserire le regioni in un organismo di questo genere significa non solo deluderle: equivale ad annullare la loro precipua funzione in materia di territorio ed ambiente.

Per la verità esiste, al comma 7 e seguenti, una traccia di funzioni importanti di indirizzo e coordinamento fra Stato e regioni. Questa funzione è molto difficile da esercitare e non paga neanche in questa forma, cioè con l'invenzione di un Comitato di queste proporzioni, che dovrebbe aiutare i Ministeri competenti a svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento; ma questo lo possono fare ugualmente. Il fatto è che non sempre è facile svolgere tali funzioni, è molto più frequente il caso in cui i Ministri esercitano la funzione legislativa *inaudita altera parte*, o anche *audita*, ma di sapore spesso antiregionale; per cui la mia preoccupazione (ma anche del senatore Cutrera, che pure non è un regionalista come me) mi ha portato a certe conclusioni.

Si tratta di un articolo che sarebbe meglio sopprimere. Pare ci siano obiezioni da parte dei Ministri interessati, da parte della Camera e di colleghi e organismi che hanno lavorato su questo articolo. Personalmente - ma credo anche il collega Cutrera - sono disponibile ad ascoltare questi pareri e vedere se è possibile trovare un punto di equilibrio in merito. Il Ministro dei lavori pubblici era soddisfatto di questa proposta (e ciò non collima con le notizie provenienti dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati) proprio per le funzioni rilevanti e precipue che il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbe in questa materia.

Ad ogni modo credo che anche il senatore Cutrera, come me, sia disponibile nei confronti di proposte migliorative del testo della Camera, altrimenti insistiamo sulla nostra richiesta principale, vale a dire l'abrogazione dell'articolo.

TORNATI. Questo Comitato non ci ha entusiasmato sin dal primo momento e su questo problema abbiamo riflettuto, in quanto ci sembra in gran parte burocratico, anche con la rappresentanza dei Ministeri. Si persegue la strategia del continuo proliferare dei comitati e nello stesso tempo non si riordina il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ragionare in questi termini, vale a dire fare ricorso solamente a ciò che è comodo, rappresenta una filosofia tendente ad una ulteriore disarticolazione. Sono convinto che il Ministro dei lavori pubblici sia soddisfatto, poichè, se si elimina anche il Comitato, ha maggiore potere di decidere senza dover ascoltare il parere di nessuno.

PRESIDENTE. Obiettività vuole che da questa legge il Ministro dei lavori pubblici esca completamente ingabbiato, con o senza Comitato.

TORNATI. Appunto, eliminando il Comitato, egli può sentirsi ancora un po' autonomo. Ma coerenza vuole che si faccia un discorso più generale. Non ci si può fermare all'idea di un insieme di organi, quali il Consiglio nazionale per l'ambiente, quello per i lavori pubblici, quello per il suolo e molti altri; va invece presa in considerazione la questione di fondo, che è il riordino delle competenze. Allora si potrà pensare ad un organo consultivo nazionale revisionato. Lasciare in piedi il solo Consiglio nazionale dei lavori pubblici significa mantenere un organismo non rappresentativo di tutte le problematiche e di tutte le istanze, in quanto era nato come organismo essenzialmente legato al Ministero dei lavori pubblici, seppure organo consultivo dello Stato.

Per tutte queste ragioni, ritengo che il Comitato - integrato dagli emendamenti che abbiamo presentato - possa essere mantenuto, però in una concezione di transizione causata dalla situazione di diarchia, dal momento che si vuole anche un consiglio nazionale per l'ambiente. Vi invitiamo ad essere coerenti: se siete contrari ad un consiglio nazionale, allora procedete al riordinamento. In questo contesto, però, credo sia opportuno lasciare la previsione del Comitato.

PRESIDENTE. Penso che, se avessimo tentato di definire una serie di atti da adempiere e di persone da ascoltare, non saremmo più arrivati alla conclusione del nostro lavoro.

Certamente, da questo punto di vista l'eliminazione del comitato in questione, che deve occuparsi solo di pareri, proposte o osservazioni, è un fatto positivo che mi trova totalmente ed anche cordialmente d'accordo.

FABRIS. Mi dispiace essere in dissenso con il mio capogruppo. Capisco ciò che il collega Golfari ha affermato, ma non posso riconoscere che abbia ragione. Tutto sommato, infatti, il comitato è una sede in cui si ritrovano molte persone a parlare; l'importante è che la gente non abbia l'illusione di decidere, ma è comunque un discorso serio che va affrontato.

Se il Ministro dei lavori pubblici si comporta come il suo collega preposto alla sanità quando istituì il consiglio nazionale per quel settore (facevo parte di un comitato del genere e non sono mai stato convocato), è evidente allora che tutta l'iniziativa non ha nessun valore. Tuttavia, nel momento in cui persone di provenienza eterogenea si incontrano per fare delle valutazioni, credo che tutto sommato alcune di esse potrebbero pensare di essere utili in qualche modo e di poter fornire utili apporti al dibattito. Naturalmente non mi faccio nessuna illusione e capisco che potrebbe anche non servire a nulla un organismo così congegnato, ma non è detto.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Ho ascoltato argomenti a favore e contro questo tema. Sono condivisibili le motivazioni a sostegno dell'abrogazione dell'articolo, ma anche quelle illustrate dal senatore Fabris e dal senatore Tornati che ne suggeriscono il mantenimento.

L'unica preoccupazione per il relatore è ricordare che siamo in un sistema bicamerale nel quale dobbiamo cercare - volendo portare a

termine il nostro lavoro su questo disegno di legge - di creare il numero minore possibile di fratture tra i due rami del Parlamento. Se queste modificazioni potessero attuarsi con la volontà di tutte le forze politiche qui presenti allora non avrei nessuna difficoltà ad accettare la soluzione emergente dalla unanimità. Ma se ci dovessero essere delle fratture sul tema, allora preferirei mantenere il testo della Camera, eventualmente migliorandolo, però senza aderire a proposte drastiche di modifica che rinvierebbero l'approvazione del provvedimento *sine die*.

Pertanto, chiedo di trovare una soluzione concordata tra tutti e, se questo non è possibile, preferirei mantenere il testo così come ci è pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, i due rami del Parlamento sono assolutamente autonomi, quindi ritengo che certe osservazioni non possano trovare spazio.

Vorrei, pertanto, sapere se si rimette alla Commissione o se esprime parere contrario.

BOSCO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario qualora non emerga una posizione unitaria.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, il Governo da me rappresentato in questa sede non può che rimettersi alla Commissione in una materia del genere, mentre personalmente non posso non simpatizzare con le argomentazioni del senatore Golfari e con le sue, signor Presidente.

Questa è materia che deve essere valutata soprattutto dal Ministero dei lavori pubblici, pertanto ritengo sia in ogni caso corretto rimettermi alle determinazioni della Commissione.

TORNATI. Signor Presidente, si tratta di un organismo che ha diverse competenze: formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi, e dei criteri di cui all'articolo 4 e per l'adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali; formula osservazioni sui piani di bacino ed esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati e sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale. Ha quindi varie competenze che vengono comunque compensate dalla presenza di una serie di istituzioni. Sopprimerlo significherebbe accentuare notevolmente il potere strettamente ministeriale, il che è, a mio avviso, un fatto negativo.

Se la normativa fosse stata ispirata ad un radicale riordino di tutte le competenze degli organi consultivi, sarei stato certamente favorevole alla soppressione di un Comitato di questo genere.

A me sembra che, dietro l'intento di una razionalizzazione, vi sia in realtà un'idea di centralizzazione e di accentuazione del potere strettamente ministeriale. Pertanto, non posso assolutamente condividere questa linea.

BOSCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a seguito di tali dichiarazioni, esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1 ed invito i proponenti a ritirarlo.

Il subemendamento 6.4 si illustra da sè.

Con l'emendamento 6.5 propongo alcune modifiche correttive dell'impianto del Comitato, riformulando i primi tre commi dell'articolo.

Vorrei far presente che, oltre all'emendamento 6.5, tendente a riformulare i primi tre commi dell'articolo 6, e al subemendamento 6.4, volto a modificare il predetto emendamento 6.5, prevedendo l'inserimento nel Comitato nazionale per la difesa del suolo anche di un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche, ho presentato un ulteriore emendamento, volto ad aggiungere, al comma 7, dopo le parole: «presente legge», le altre: «, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici».

PRESIDENTE. A mio avviso, questo emendamento peggiora ulteriormente la situazione, facendo del Comitato il perfetto gemello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che istituzionalmente formula pareri ogni volta che gli venga richiesto come organo consultivo dello Stato. Quindi, mi sembra che sotto questo profilo peggiori la situazione e non snellisca affatto quel percorso che, a mio avviso, è estremamente tortuoso, al punto che siamo stati anche scoraggiati a tracciarlo, il che costituisce una delle ragioni principali per cui sono state espresse perplessità da parte di molti sull'istituzione di tale Comitato e una decisa avversione da parte mia. E ciò lo dichiaro a titolo personale.

TORNATI. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è un organo esclusivamente tecnico. In questo caso si tratta invece di un organo in parte tecnico ed in parte istituzionale perchè vi sono rappresentanti dei Ministeri, delle regioni e di organi scientifici. Quindi, è qualcosa di diverso. Vorrei che almeno fosse chiara la differenza tra i due organi.

GOLFARI. Mantengo l'emendamento 6.1.

CUTRERA. Signor Presidente, il subemendamento 6.2 all'emendamento del relatore tende, alla lettera *a*) del comma 2, ad alleggerire la presenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Alla lettera *b*) propongo di aggiungere, dopo le parole «e tecnologica», le altre «e del Ministro per il coordinamento della protezione civile», per cui nel Comitato si avrebbe la presenza di un solo rappresentante della protezione civile anzichè di due.

FABRIS. Signor Presidente, il subemendamento 6.3 si illustra da sè.

Non vedo, infatti, perchè in questo Comitato non dovrebbero essere presenti i comuni italiani e le province nella loro ufficialità con una rappresentanza allargata, democratica e popolare.

TORNATI. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore ritiro l'emendamento 6.6 e preannuncio la presentazione di un ordine del giorno.

SCARDAONI. Signor Presidente, la proposta di modifica di cui all'emendamento 6.7 da me presentata è identica a quella del collega Fabris, per cui mi rifaccio alle considerazioni già espresse.

FABRIS. Signor Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 6.8 del senatore Rubner, tendente a prevedere l'inserimento nel Consiglio superiore per la difesa del suolo di un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacini imbriferi montani.

BOSCO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 6.1 soppressivo dell'articolo.

RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*. Il Governo si rimette alla Commissione per tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Essendo contrario all'istituzione di questo Comitato, annuncio che voterò a favore dell'emendamento 6.1 e contro tutti gli altri.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Golfari e Cutrera, interamente soppressivo dell'articolo.

Non è approvato.

Metto ai voti il subemendamento 6.2, presentato dal senatore Cutrera.

È approvato.

Metto ai voti il subemendamento 6.3, presentato dal senatore Fabris, di contenuto identico all'emendamento 6.7 dei senatori Scardaoni, Andreini e Tornati.

È approvato.

Passiamo alla votazione del subemendamento 6.4, presentato dal relatore.

SCARDAONI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il subemendamento 6.4, presentato dal relatore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Rubner e successivamente sottoscritto dal senatore Fabris.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, al comma 7 del testo della Camera, dopo le parole: «di cui alla presente legge» le altre «, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 6.

(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali ed ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; nonchè del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le

designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'articolo 7 e dei servizi tecnici di cui all'articolo 9.

7. Il Comitato nazionale formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

- a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 4;
- b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;
- c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 4;
- d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
- e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

È approvato.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI